

ASPMALO Genova Uff. Competente TECAM

Prot. N. 0023868 / A del 31/08/2018



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CAPITANERIA DI PORTO

GUARDIA COSTIERA

GENOVA

Via Magazzini Generali, n. 4- 16126 Genova - Tel. 010 2777332 - Fax 010 2777428

<http://www.genova.guardiacostiera.gov.it>

ORDINANZA N. 267 /2018

PROTOCOLLO GENERALE

31 AGO. 2018

N.	PRES-SG
Uff	PSORIA-STC UTER
TECAM	COTAR AMBIT SEWR

**Porto di Genova – Riordino infrastrutturale e funzionale dell'area portuale di Sampierdarena**

*Il sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Genova:*

- VISTA** l'istanza prot. 17465/P del 21/06/2018 con la quale l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale – Porto di Genova richiede l'emanazione dell'Ordinanza atta a regolare l'entrata e l'uscita degli automezzi nel bacino di Sampierdarena in merito al riassetto funzionale del sistema dei varchi portuali S. Benigno ed Etiopia;
- VISTE** le risultanze delle numerose riunioni a cui hanno partecipato tutti i soggetti istituzionali e privati coinvolti, da ultima quella in data 12/06/2018;
- VISTA** la corrispondenza intercorsa con l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale – Porto di Genova che, nell'ambito degli interventi di riassetto infrastrutturale e funzionale dell'area portuale di Sampierdarena, intende introdurre limitazioni al traffico attualmente in transito attraverso il varco Etiopia - limitandolo al traffico leggero - e determinare il contestuale e progressivo potenziamento del varco San Benigno, su cui convogliare esclusivamente e tutto il traffico merci in entrata ed uscita dal bacino commerciale di Sampierdarena;
- VISTE** le planimetrie predisposte dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, da ultima quella trasmessa in data 07/08/2018 a questa Capitaneria di porto;
- VISTO** il capitolo XI-2 - *Misure speciali per migliorare la sicurezza marittima* - della Convenzione Internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare – SOLAS 74 (come emendata);
- VISTO** il Codice Internazionale per la sicurezza delle navi e degli impianti portuali (ISPS code - edizione 2003, come emendato);
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali;
- VISTA** la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2005/65/CE del 23 ottobre 2005 relativa al miglioramento della sicurezza dei porti, recepita dal decreto Legislativo 6 Novembre 2007, n. 203 (GU n. 261 del 9-11-2007 - Supplemento Ordinario n.228);
- VISTO** il D.M. 18 giugno 2004 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha istituito l'Autorità Competente per la Sicurezza Marittima ed il punto di contatto per la sicurezza marittima, indicando nel Corpo delle capitanerie di porto la struttura responsabile in materia di "security" nel settore dei trasporti marittimi;
- VISTO** il Programma Nazionale di Sicurezza Marittima contro eventuali azioni illecite intenzionali (PNSM) approvato con D.M. 83/T del 20.06.2007.

- VISTE** le risoluzioni e circolari IMO, diffuse e rese obbligatorie dall'Autorità Competente per la sicurezza marittima;
- VISTA** la raccolta delle Circolari emanate in materia dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.
- VISTA** la legge 28.01.1994, n. 84 e ss.mm.ii. – riordino della legislazione in materia portuale ed in particolare l'art. 14 rubricato "Competenze dell'Autorità portuale";
- VISTO** il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ed il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- VISTO** in particolare l'articolo 6, comma 7, del "Nuovo Codice della Strada" in forza del quale "...la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico è riservata...al Comandante di Porto Capo del Circondario...";
- VISTE** le circolari del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale Demanio Marittimo e Porti – nn. 520951 e 5201696 rispettivamente in data 24 febbraio 1995 e 14 aprile 1995, che attribuiscono all'Autorità Marittima la competenza a disciplinare la circolazione stradale nell'ambito dei porti;
- VISTO** il decreto n. 302/2014 datato 09.09.2014 della Capitaneria di Porto di Genova con il quale si delimitano i confini del porto ai fini di quanto disposto dall'art. 6 comma 7 del Dlgs 285/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- VISTO** il decreto n. 89/2018 in data 06.03.2018 del Capo del Compartimento Marittimo di Genova con il quale si delimitano i confini del porto ai fini dell'applicazione delle misure di sicurezza;
- VISTA** la propria ordinanza n. 108/99 in data 20 maggio 1999 e ss.mm.ii. – "Disciplina della circolazione nell'ambito del porto di Genova";
- VISTA** la propria ordinanza n. 265/2007 in data 21 agosto 2007;
- VISTO** il Piano di Sicurezza del porto di Genova approvato con decreto prefettizio n. 36267/2018 in data 25/05/2018;
- VISTA** la comunicazione prot. 22389/P in data 09/08/2018 di Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale con la quale la stessa comunica gli orari di apertura dei varchi "San Benigno" e "Ponte Etiopia";
- VISTI** gli articoli 17 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328, "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (Navigazione Marittima);
- CONSIDERATA** la necessità di modificare la disciplina della viabilità dell'area del bacino portuale di Sampierdarena sulla base degli interventi di riassetto infrastrutturale e funzionale messi in atto dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

### RENDE NOTO

L'Ordinanza n. 108/1999 in data 20/05/1999, così come emendata dall'Ordinanza n. 265/2007 in data 21/08/2007 del Capo del Circondario Marittimo di Genova, è modificata come indicato al successivo Articolo 1.

**ORDINA**

**ARTICOLO 1 – Nuovo assetto varchi “San Benigno” e “Ponte Etiopia”**

1. L'articolo 3, lett. A), punto 13 dell'Ordinanza n. 108/1999 in data 20/05/1999, è sostituito dal seguente:

**“VARCO SAN BENIGNO:**

***Abilitato al solo transito di veicoli, previamente autorizzati dall'Autorità di Sistema Portuale, addetti al trasporto merci (escluso i veicoli trasporto eccezionale) e di autovetture di servizio della Capitaneria di porto, Forze di polizia, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e mezzi di emergenza.***

***Il varco osserva i seguenti orari di apertura, salvo eventuali estensioni, a cura dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale – Porto di Genova:***  
***- dal lunedì al venerdì: entrata dalle 05:45 alle 22:00; uscita dalle 06:00 alle 22:00;***  
***- sabato: entrata dalle 05:45 alle 14:00; uscita dalle 06:00 alle 14:00;***  
***- domenica e festivi chiuso.”***

2. L'art. 3, lett. A), punto 15 dell'Ordinanza n. 108/1999 in data 20/05/1999, è sostituito dal seguente:

**“VARCO PONTE ETIOPIA:**

***Abilitato al transito di tutti i veicoli autorizzati non addetti al trasporto merci ed ai veicoli trasporto eccezionale.***  
***Negli orari di chiusura del varco San Benigno, i veicoli normalmente ivi destinati transitano presso il varco Ponte Etiopia.***

***Il varco è permanentemente aperto H24, 7 giorni su 7.”***

3. L'art. 4, lett. B), punto 38 dell'Ordinanza n. 108/1999 in data 20/05/1999, è sostituito dal seguente:

**“PIAZZALE INTERNO VARCO SAN BENIGNO:**

***Nel piazzale sono individuate:***

- due carreggiate a senso unico di marcia riservate ai veicoli in entrata e uscita;***
- una traversa di collegamento tra dette carreggiate a senso unico di circolazione con direzione ponente-levante ed obbligo di fermata all'intersezione per l'uscita diretta;***
- una corsia in direzione ponente verso la sopraelevata portuale e una corsia che accede sulla rampa della lanterna al fine di dirigere verso levante (per l'uscita dal varco, la sosta degli automezzi pesanti, il controllo allo scanner doganale, il controllo della pesa o l'ingresso nei terminal posti a levante);***
- aree di sosta mezzi pesanti.***

***Il tutto è indicato nel dettaglio nella planimetria in Allegato 1 al presente provvedimento.”***

4. L'art. 4, lett. B), punto 39 dell'Ordinanza n. 108/1999 in data 20/05/1999, è sostituito dal seguente:

### **"PIAZZALE ESTERNO VARCO SAN BENIGNO**

*La rampa di accesso al varco portuale di entrata a San Benigno è suddivisa in 4 corsie di cui la 1<sup>a</sup> a levante è destinata al transito delle autovetture di servizio della Capitaneria di porto, Forze di polizia, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e mezzi di emergenza; le altre tre sono destinate ai veicoli che trasportano merci.*

*La rampa di uscita dal varco portuale di San Benigno è suddivisa in 3 corsie destinate all'uscita di tutti i mezzi.*

*Il tutto è indicato nel dettaglio nella planimetria in Allegato 1 al presente provvedimento."*

### **ARTICOLO 2 – Obblighi dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale**

1. L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale – porto di Genova:
  - 1.1. cura la predisposizione della segnaletica stradale nelle forme e nei modi previsti dal Nuovo Codice della Strada;
  - 1.2. procede all'immediato ripristino della segnaletica, qualora la stessa venga divelta o danneggiata;
  - 1.3. mantiene la sede stradale in condizioni di sicurezza;
  - 1.4. cura, secondo le proprie attribuzioni, la corretta implementazione delle norme di *security* vigenti ed in particolare quelle previste dal Piano di Sicurezza del Porto e dall'Ordinanza n. 263/2015 in data 05/08/2015 del Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Genova in materia di controllo degli accessi ai varchi portuali;
  - 1.5. vigila sull'andamento del traffico durante il periodo sperimentale di cui al successivo Articolo 3 proponendo a questa Capitaneria di porto le eventuali opportune variazioni all'assetto della viabilità.

### **ARTICOLO 3 – Entrata in vigore e abrogazioni**

1. Il presente provvedimento entra in vigore alle ore 00:01 del 1 novembre 2018.
2. Dalle ore 00:01 del 1 settembre 2018 alle ore 24:00 del 31 ottobre 2018 le disposizioni di cui al precedente Articolo 1 hanno carattere sperimentale e pertanto non sono ritenute cogenti.
3. A far data dalle ore 00:01 del 1 novembre 2018 sono abrogati:
  - 3.1. l'Ordinanza n. 265/2007 in data 21/08/2007 del Capo del Circondario Marittimo di Genova;
  - 3.2. l'art. 5 punti 7) e 8) dell'Ordinanza n. 108/99 in data 20 maggio 1999 e ss.mm.ii.

### **ARTICOLO 4 – Norme sanzionatorie e disposizioni finali**

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

La sua diffusione è assicurata mediante:

- a. divulgazione mediante mezzi d'informazione;
- b. inserzione nella sezione "Ordinanze" del sito informatico istituzionale della Capitaneria di porto di Genova all'indirizzo [www.guardiacostiera.gov.it/genova](http://www.guardiacostiera.gov.it/genova), ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

Genova, ~~31~~ **34** AGO. 2018

**IL COMANDANTE**  
Amm. Isp. (CP) Nicola CARLONE

**IL CAPO REPARTO TECNICO AMMINISTRATIVO**  
C.V.(C.P.) Domenico Andrea Roberto NAPOLI

